



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,149,150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

**VISTO** il D.P.C.M. 13 aprile 2016 concernente l’individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire all’ANPAL;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell’ANPAL approvato dal Consiglio d’Amministrazione con Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, adottato ai sensi dello Statuto approvato con D.P.R. n. 108 del 2016, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con Deliberazione n. 11 del 17 luglio 2019, il cui iter di adozione è attualmente in corso;

**VISTO** il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID19, per imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, l’articolo 46 che:

- al comma 2 dispone modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra l’altro introducendo tra gli organi dell’ANPAL la figura del direttore e modificando le attribuzioni del consiglio di amministrazione, con la contestuale soppressione delle figure del presidente e del direttore generale;

- al comma 3 dispone che “...nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto, nonché della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione di ANPAL ..., al fine di assicurare la continuità

*amministrativa dell'Agenzia, è nominato un commissario straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario ...assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al direttore e al consiglio di amministrazione...";*

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale è stato conferito l'incarico di Commissario straordinario ANPAL al dr. Raffaele Michele Tangorra;

**VISTO** il comma 2 dell'articolo 21 del Regolamento di contabilità dell'ANPAL in base al quale in tutti i casi in cui il bilancio di previsione non sia stato formalmente deliberato o non sia intervenuta entro il 31 dicembre l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria e si può autorizzare per ogni mese limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun conto dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese inderogabili e obbligatorie non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che il bilancio di previsione 2022 dell'ANPAL non è stato formalmente deliberato e non è intervenuta entro il 31 dicembre l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e che quindi l'ANPAL è in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 21 sopra richiamato;

**VISTO** il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTO** l'art. 23, co. 2, D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, in forza del quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

**VISTO** l'art. 11 ("Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione"), co. 1 e 2, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, in ordine alle ipotesi di non operatività del limite di cui all'articolo 23, co. 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, tra cui quella relative alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;

**PRESO ATTO** che il citato art. 11, D.L. n. 135/2018 prevede che debbano essere considerati in deroga al limite di cui all'articolo 23, co. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 anche gli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra cui il CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

**VISTO** l'art. 67, comma 5, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 (norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi);

**VISTA** la disciplina del fondo risorse decentrate come prevista dal CCNL 2016-18 con riferimento anche ai contratti precedenti;

**RITENUTO** di procedere all'istituzione e alla quantificazione del Fondo per la retribuzione accessoria dei livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e a quello dei livelli IV-VIII del personale appartenente al comparto enti di ricerca per l'anno 2021;

**VISTO** il Decreto direttoriale n. 204 del 7 maggio 2021 con cui è stato determinato il Fondo accessorio per il personale appartenente ai livelli I-III (ricercatori e tecnologi) e ai livelli IV-VIII del comparto Enti di Ricerca per l'annualità 2020;

**VISTA** la relazione tecnico-finanziaria trasmessa dagli uffici

### **DECRETA**

di costituire per il 2021 il Fondo accessorio del comparto Enti di Ricerca in misura pari:

a) ad **euro 335.673,78** (di cui euro 239.179,20 destinati al finanziamento dell'IOS - Indennità per Oneri Specifici) per il personale inquadrato nei livelli I-III (ricercatori e tecnologi);

b) ad **euro 1.244.289,51** per il personale non dirigenziale inquadrato nei livelli IV-VIII di cui **euro 37.445,05** per risparmi relativi a personale in comando e mobilità verso altra amministrazione.

Raffaele Tangorra  
*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005)*